



PREDISPOSTO DA:
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
AREA AMMINISTRATIVA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA – BANDO E.R.P. 2022

GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

VISTA LA L.R. N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2017 E IL REG. REG. N. 4 DEL 10 AGOSTO 2018 e ss.mm.ii.
VISTO IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO DAL COMUNE DI LUGO DI VICENZA IN DATA 08 SETTEMBRE 2022

IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA APPROVA IN DATA 06/04/2023

POSIZIONE	ID	NR COMP	PUNTI TOTALI	MOTIVO ESCLUSIONE
1	100568	1	16,34	
2	99423	1	13,00	
3	101181	4	11,75	
4	101124	1	9,44	
5	99172	1	7,00	

La presente graduatoria provvisoria è stata formata con i punteggi e le modalità della L.R. n. 39/2017 e del Reg. Reg. n. 4/2018 e ss.mm.ii.

La graduatoria provvisoria è pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data del 15/04/2023

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Avverso alla suddetta graduatoria gli interessati potranno presentare ricorso nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione quindi entro il 15/05/2023

Il ricorso (con allegati i documenti su cui si fonda) deve essere redatto in carta semplice e con le modalità previste all'art. 9 comma 6 del Reg. Reg. n. 4/2018 e dovrà essere depositato presso l'Ater di Vicenza (Via Btg. Framarin 6 - 36100 Vicenza) ove è istituita la Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della L.R. n. 39/2017; del deposito sarà data comunicazione al Comune interessato.

Esaurito l'esame dei ricorsi da parte della preposta Commissione, si provvederà a formare la graduatoria definitiva con le modalità previste dalla L.R. n. 39/2017.



LEGENDA MOTIVI DI ESCLUSIONE

COD. MOTIVO DI ESCLUSIONE

- 1- Art. 25 c.2 lett. e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'art.27.
- 2- Art. 25 c.2 lett. a) Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.
- 3- Art. 25 c.2 lett. b) Non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni.
- 4- Art. 25 c.2 lett. c) Non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedano i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
- 5- Art. 25 c.2 lett. d) Non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario.
- 6- Art. 25 c.2 lett. f) Non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
- 7- Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 8- Nullità della domanda (non firmata o non inviata).
- 9- Documentazione incompleta.
- 10- Domanda pervenuta fuori termine.
- 11- Dichiarazione mendace o documentazioni false ex art. 31 L.R. 39/2017.
- 12- Dichiarazione e domanda doppia.
- 13- Rinuncia alla domanda.
- 14- Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 15- Nucleo Non Conforme ex art.26 L.R. 39/2017.
- 16- Decesso.